



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 42/34 del 6.11.2024

Linee Guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario	1
1. Finalità e ambito di intervento.....	2
2. Normativa di riferimento.....	2
3. Forme di sostegno e loro combinazione.....	5
4. Disposizioni per la razionalizzazione dell'offerta di misure di sostegno e per la semplificazione procedurale.....	6
5. Istituzione delle misure di sostegno.....	7
6. Le Direttive di attuazione	8
7. I bandi e avvisi.....	9
8. Ruoli e responsabilità	10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Finalità e ambito di intervento

1. Le presenti Linee guida definiscono gli indirizzi di carattere generale in materia di misure di sostegno all'impresa al fine di garantire la razionalizzazione dell'offerta e la semplificazione procedurale, con particolare riferimento alla definizione di strumentazione operativa, procedure, all'individuazione dei possibili beneficiari e destinatari, dei soggetti coinvolti per l'erogazione di servizi di supporto. Le Linee guida intendono garantire il raccordo, in termini di complementarità e sinergia, con le altre misure attivate in altri strumenti della programmazione nazionale e comunitaria.
2. Le Linee guida vincolano l'Amministrazione regionale e gli enti e agenzie del sistema Regione competenti per materia o delegate alla gestione delle misure di incentivazione erogate con fondi FESR e fondi regionali. Esse costituiscono lo strumento per disciplinare, indirizzare e coordinare l'attuazione delle operazioni aventi per oggetto gli aiuti di stato alle imprese; assicurano, altresì, la necessaria uniformità nelle procedure attuative, anche individuando soluzioni operative per favorire gli adempimenti previsti dalla Comunicazione dell'UE sull'obbligo della trasparenza sugli aiuti di stato e il rispetto dell'obbligo di registrazione degli aiuti previsto ex art. 52 della L. n. 234/2012 (Registro Nazionale Aiuti), attraverso l'uso del sistema informativo dedicato alla selezione, erogazione, rendicontazione e monitoraggio (composto dalle piattaforme SIPES e SMEC) per la presentazione delle proposte, in adesione alle procedure attuative, e per la gestione dell'intera procedura, sino alla conclusione dell'attività istruttoria, con conseguente assegnazione della sovvenzione e successivo monitoraggio e controllo.
3. Le Linee guida possono essere aggiornate in adeguamento alle eventuali nuove disposizioni normative e regolamentari intervenute in materia.

2. Normativa di riferimento

1. La base giuridica per l'intervento pubblico in favore dei soggetti economici è costituita dalla normativa europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato o in via residuale del principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato. Gli aiuti in esenzione sono attuati in forma di regime, prevedendo l'utilizzo del "*de minimis*" nei soli casi non ricompresi dai regolamenti in esenzione o quale alternativa di vantaggio per il beneficiario/destinatario.
2. La normativa applicabile, alla data di approvazione delle presenti Linee guida, è la seguente:
 - a) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
 - b) Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
 - c) Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. e in particolare l'Allegato I per la definizione di MPMI (di seguito "GBER");
- e) Regolamento (UE, EURATOM) n. 2093/2020 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- f) Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- g) Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- h) Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- i) Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- j) Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito "Regolamento de minimis", "regime de minimis" o "de minimis");
- k) Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- l) Regolamento UE 852/2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH "Do No Significant Harm";
- m) Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";
- n) Decisione C(2022)7877 del 26 ottobre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
- o) Decisione C(2024) 6563 final di esecuzione della Commissione del 12.9.2024, recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7877 che approva il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- p) Decisione C(2022) 9764 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Programma Just Transition Fund Italia 2021-2027;
- q) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2021-2027 (2021/C 153/01) della Commissione europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 153/1 del 29 Aprile 2021;
- r) Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01), pubblicata sulla GUCE serie C n. 414/01 del 28/10/2024;
- s) Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, recante modifiche al Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- t) Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 italiana, approvata dalla CE con la Comunicazione del 2 dicembre 2021 C(2021) 8655 final e da ultimo modificata con Decisione della Commissione (2023/C 8654) del 18 dicembre 2023;
- u) Legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche";
- v) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- w) Decisione di esecuzione C(2022) 4784 final del 15/07/2022 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana (CCI 2021IT16FFPA001), riguardante il sostegno ai Fondi SIE per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2027;
- x) Criteri di Selezione del PR FESR 2021-2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza del 31/07/2023;
- y) Sistema di Gestione e Controllo approvato con determinazione dell'Autorità di Gestione del PR FESR Sardegna 2021/2027 del 12/02/2024;
- z) Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- aa) Legge 5 novembre 2021, n. 162, "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- bb) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - cc) Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (fino ad approvazione del nuovo decreto);
 - dd) Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - ee) Nota predisposta di concerto da IVASS, Banca d'Italia, ANAC e AGCM denominata "Garanzie Finanziarie: suggerimenti per le Pubbliche Amministrazioni e altri Beneficiari".
3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti ivi comprese quelle che garantiscono l'applicazione dei principi orizzontali ex art. 9 il Regolamento (UE) n. 2021/1060 e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

3. Forme di sostegno e loro combinazione

1. Nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento il sostegno alle imprese beneficiarie può assumere la forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità. Le sovvenzioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/1060, possono essere erogate sotto forma di:
- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni Partenariato Pubblico Privato (PPP) e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
 - b) costi unitari;
 - c) somme forfettarie;
 - d) finanziamenti a tasso forfettario;
 - e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
 - f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95 del regolamento (UE) 2021/1060.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) che precedono sono stabiliti in uno dei modi seguenti:
- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
 - b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR;
 - c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
 - d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
 - e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.
3. L'utilizzo di Strumenti finanziari è disciplinato dagli articoli 58 e ss. del regolamento (UE) 2021/1060 e il sostegno finanziario può essere destinato ad investimenti materiali e immateriali, nonché di capitale circolante che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Gli strumenti finanziari possono essere combinati con il sostegno sotto forma di sovvenzioni, in tal caso per la singola operazione è sottoscritto un unico accordo di finanziamento e le due distinte forme di sostegno sono erogate dall'organismo gestore dello strumento finanziario, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari applicabili. Il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario. Le Direttive e il Bando dovranno prevedere e disciplinare l'eventuale combinazione delle due forme di sostegno.

4. Disposizioni per la razionalizzazione dell'offerta di misure di sostegno e per la semplificazione procedurale

1. Al fine di razionalizzare l'offerta di misure di sostegno alle imprese, sono state definite cinque distinte classi sulla base del livello di complessità, articolazione e dimensione di intervento, cui sono state collegate differenti modalità di selezione, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzione.
2. Si riportano nella sotto estesa tabella le classi individuate:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Classe	Livello di complessità del progetto	Dimensione finanziaria del progetto	Dimensione delle imprese ammissibili a sostegno MPMI, Grandi imprese	Procedura di selezione
ISBS	Basso. Investimenti Semplici in Beni (ISB) che comprende voci di spesa specifiche e/o predeterminate e/o standardizzate e individuate in sede di Direttive e Bando (es. acquisto macchinari, impianti, attrezzature) e/o Acquisizione Servizi (S)	fino a 1.000.000	Da specificare nelle direttive e bandi in ragione degli eventuali vincoli	Procedura ad evidenza pubblica con modalità di selezione valutativa a sportello e finanziamento e/o concessione del contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande anche con procedura automatica e/o a catalogo. La valutazione ha ad oggetto la coerenza delle spese proposte e la sostenibilità finanziaria
NI	Medio. Interventi a sostegno della nuova imprenditorialità, trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata.	Compatibile con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento UE n. 651 del 17.06.2014 "Aiuti per le imprese in fase di avvio"	Da specificare nelle direttive e bandi in ragione degli eventuali vincoli di programmazione e in applicazione dell'art. 22 del Regolamento UE n. 651 del 17.06.2014	Procedura ad evidenza pubblica con modalità di selezione valutativa a sportello e/o a graduatoria che può essere supportata da attività di orientamento e tutoraggio
PI	Medio. Piano di Investimento (PI), anche nella forma di pacchetto integrato di agevolazioni, di interventi settoriali o di filiera, su scala locale o regionale, soggetto a valutazione tecnico, economico, finanziaria	fino a 5.000.000	Da specificare nelle direttive e bandi in ragione degli eventuali vincoli	Procedura ad evidenza pubblica con modalità di selezione valutativa o competitiva e finanziamento e/o concessione del contributo nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande, ferma l'opportunità di prevedere in tal caso aperture successive della procedura, o con formazione di graduatoria
CI	Alto. Manifestazione di interesse con presentazione di una proposta di investimento e successiva domanda, soggetta a valutazione tecnico, economico, finanziaria per la successiva sottoscrizione del Contratto di Investimento (CI)	fino a 25.000.000	Da specificare nelle direttive e bandi in ragione degli eventuali vincoli. Le direttive e i bandi a valere sulle Priorità 8 e 9 del PR Sardegna FESR 2021-2027 (settori strategici di intervento STEP) sono rivolte anche alla Grandi imprese, che possono presentare la propria proposta in forma singola o in associazione con MPMI.	Procedura di selezione concertativo - negoziale su iniziativa del proponente in adesione a un Avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse, conseguente attivazione della fase negoziale. Presentazione della domanda in coerenza con gli esiti della fase negoziale e finanziamento e/o concessione del contributo con sottoscrizione di contratti di investimento
RSI	RSI. Progetto di ricerca e/o sviluppo proposti da Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese in cooperazione con le PMI o da organismi ed enti di ricerca pubblici o privati anche con il coinvolgimento delle imprese soggetto a valutazione tecnico, economico, finanziaria	fino a 7.000.000	Da specificare nelle direttive e bandi in ragione degli eventuali vincoli	Procedura ad evidenza pubblica con modalità di selezione valutativa, anche tecnico-scientifica o competitiva e finanziamento e/o concessione del contributo nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande, ferma l'opportunità di prevedere in tal caso aperture successive della procedura, o con formazione di graduatoria

5. Istituzione delle misure di sostegno

1. La Regione Sardegna può estendere o istituire strumenti di agevolazione a favore del sistema delle imprese finanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali.



6. Le Direttive di attuazione

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, in conformità alle presenti Linee guida la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, consultato il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce e approva con proprio atto deliberativo specifiche direttive di attuazione, in conformità ai limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale vigente per il periodo di programmazione 2021-27, alle disposizioni europee e alle leggi di settore vigenti.
2. A seguito dell'approvazione preliminare da parte della Giunta regionale, le Direttive sono trasmesse alla Commissione competente per materia del Consiglio regionale che esprime il proprio parere entro venti giorni, decorsi i quali il parere s'intende acquisito. Le Direttive sono, quindi, approvate in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le Direttive, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 3, della legge regionale n. 13/2010 e ss.mm.ii., definiscono per ciascuno strumento di incentivazione:
 - a) l'oggetto e le finalità dell'intervento;
 - b) i soggetti beneficiari e le condizioni di ammissibilità;
 - c) i settori di attività ammissibili e le priorità territoriali o programmatiche;
 - d) le tipologie di aiuti ammissibili;
 - e) le spese ammissibili, quando previsto dai regolamenti;
 - f) la forma e l'intensità di aiuto;
 - g) i criteri di valutazione;
 - h) le procedure di presentazione, valutazione e selezione delle domande;
 - i) le modalità di erogazione;
 - j) le procedure di monitoraggio e controllo.
4. Nella deliberazione di programmazione degli interventi saranno contenuti i seguenti elementi:
 - i. con riferimento alla dimensione finanziaria del progetto, fermo il rispetto delle classi indicate al paragrafo 4 delle presenti Linee guida, le soglie minime e massime;
 - ii. il riparto della complessiva dotazione finanziaria per annualità, nel caso di prevedano pubblicazioni successive della medesima procedura;
 - iii. il calendario di pubblicazione dei bandi;
 - iv. il soggetto individuato per lo svolgimento dell'attività istruttoria.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Nel caso in cui le modalità di erogazione prevedano l'effettuazione di anticipazioni, che devono essere ritenute una ipotesi residuale utilizzabile solo quando non sia possibile attivare strumenti finanziari, il beneficiario presenta idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del T.U.B. di cui al D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le condizioni di durata, svincolo e restituzione della garanzia fideiussoria sono specificate nel Bando.
6. Nel quadro del coordinamento delle politiche di sviluppo i soggetti incaricati di assicurare il supporto nell'attività amministrativa, tecnico-economica e finanziaria sono individuati prioritariamente all'interno del sistema Regione e delle società in house della Regione, sulla base delle competenze istituzionali o statutarie e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

7. I bandi e avvisi

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento, la selezione delle operazioni è preceduta dalla pubblicazione di bandi per la presentazione di progetti o piani di investimento o di avvisi per la ricezione di manifestazioni di interesse a seguito delle quali avviare la procedura "concertativo-negoziale".
2. I bandi e gli avvisi, che devono essere caratterizzati da efficacia comunicativa e funzionalità al processo decisionale che porta l'utente ad assumere la decisione di aderire alla procedura, devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - finalità e oggetto;
 - riferimenti normativi e definizioni;
 - modalità di attuazione degli interventi e risorse finanziarie;
 - interventi ammissibili;
 - soggetti proponenti e condizioni di ammissibilità;
 - settori ammessi, massimali e intensità dell'aiuto, spese ammissibili;
 - modalità di presentazione delle domande e criteri di valutazione;
 - concessione degli aiuti e obblighi del beneficiario;
 - attuazione dell'iniziativa, modifiche e variazioni;
 - rendicontazione e modalità di erogazione degli aiuti;
 - controlli e monitoraggio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- cause di esclusione, revoche e rinunce;
 - cumulo degli aiuti;
 - informazioni sul procedimento amministrativo, e sul trattamento dati personali.
3. La selezione è effettuata, laddove si tratti di operazioni a valere su Fondi SIE, conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza dei relativi Programmi Operativi.
 4. I bandi e gli avvisi sono pubblicati nel rispetto dei termini previsti per la notifica del regime di aiuti alla Commissione europea.
 5. Nei Bandi e negli Avvisi, fermo quello minimo previsto dall'articolo 16-ter, comma 3, della legge regionale n. 13/2010 e ss.mm.ii., sono fissati termini per la presentazione delle domande adeguati alla complessità della misura e al tempo necessario per la presentazione della documentazione richiesta.
 6. Le procedure di gestione dei bandi relativi ai regimi d'aiuto sono effettuate avvalendosi della piattaforma informatica unica per la selezione dei beneficiari/destinatari, SIPES.

8. Ruoli e responsabilità

1. Il pieno dispiegamento dell'efficacia dell'intervento a sostegno del tessuto produttivo, mediante politiche di incentivazione, presuppone un forte raccordo ai fini di una pianificazione e programmazione unitaria delle misure, che assicuri al contempo complementarità e sinergia con le misure già attivate.
2. Ai fini di cui sopra si riportano in sintesi i differenti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.
 - i. La proposta di adozione delle Direttive attuative, nel rispetto delle presenti Linee guida, avviene di concerto tra l'Assessore competente per materia e l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.
 - ii. Il Centro Regionale di Programmazione assicura la governance degli interventi, con il costante coinvolgimento delle Direzioni generali interessate dall'attuazione delle misure di sostegno e di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle procedure. Il Centro ha i seguenti compiti: il coordinamento del processo di definizione delle direttive, la verifica della rispondenza delle risorse assegnate per il perseguimento degli obiettivi previsti, la verifica della conformità ai criteri di selezione in caso di finanziamento a valere sul PR Sardegna FESR 2021-2027 e l'aggiornamento del calendario degli inviti.
 - iii. Il *Distinct body* garantisce il proprio supporto per la verifica ex ante della conformità delle Direttive e dei bandi alle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, assicurando, altresì, tempestività nelle comunicazioni e rapporti con la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea e con i competenti uffici della Commissione europea.
 - iv. Il Centro regionale di programmazione, con il coinvolgimento delle Direzioni generali interessate all'attuazione delle misure, garantisce, altresì, una adeguata calendarizzazione dei bandi, anche al fine di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

assicurare il necessario coordinamento dei soggetti coinvolti nelle attività di supporto alla gestione informatizzata delle procedure di gestione dei bandi stessi e nelle attività di istruttoria delle domande.

3. Nell'esecuzione dell'attività istruttoria, nella definizione dei provvedimenti di concessione e nella rendicontazione delle spese tutti i soggetti coinvolti garantiscono il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede, di non aggravio del procedimento, di certezza dei tempi di conclusione del procedimento, con attivazione del soccorso istruttorio e sospensione del procedimento, salvo casi straordinari, un'unica volta per l'acquisizione di tutti i chiarimenti e le integrazioni necessari.